

ART. 7

Sopprimerlo.

***7.213.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimerlo.

***7.36.** Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brugnerotto.

Sopprimerlo.

***7.178.** Cristian Iannuzzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Incremento del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di risultato).

1. In relazione alle competenze attribuite ai dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in relazione agli oneri professionali derivanti dai processi di riorganizzazione della rete scolastica, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato per l'anno 2015 in misura pari a euro 36 milioni, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per il triennio riferito agli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 e dell'ulteriore misura di euro 12 milioni per l'anno scolastico 2015-2016. A decorrere dall'anno 2016 l'incremento è stabilito nella misura di euro 36 milioni annui, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

***7.32.** Bini, Capone, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Incremento del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di risultato).

1. In relazione alle competenze attribuite ai dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in relazione agli oneri professionali derivanti dai processi di riorganizzazione della rete scolastica, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato per l'anno 2015 in misura pari a euro 36 milioni, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per il triennio riferito agli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 e dell'ulteriore misura di euro 12 milioni per l'anno scolastico 2015-2016. A decorrere dall'anno 2016 l'incremento è stabilito nella misura di euro 36 milioni annui, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

***7.154.** Fioroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7

(Competenze del dirigente scolastico).

1. I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero degli alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità della didattica.

2. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

7.1016. Fassina.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

7.135. Terrosi, Iacono.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

#sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5;

#sostituire il comma 7 con il seguente:

##7. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2 bis del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

7.37. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sopprimere il comma 1.

7.179. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che egli assume nella gestione della scuola e nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Unitamente al potenziamento e alla qualificazione del dirigente scolastico cresce anche la figura del direttore dei servizi generali e amministrativi che lo coadiuva per la parte amministrativa e contabile. In particolare, il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia e insieme al direttore dei servizi generali e amministrativi svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie strumentali e dei risultati del servizio. Inoltre il dirigente

scolastico è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* e del direttore dei servizi generali e amministrativi.

7.1 Ciraci, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«7. Il dirigente scolastico, fermo restando le competenze già attribuite con l'articolo 396 del testo unico in materia di istruzione, (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) e nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale del personale docente, assicura il regolare funzionamento degli organi di partecipazione democratica ed a tale scopo svolge le necessarie attività organizzative e di coordinamento ed è responsabile della tempestiva esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali. L'articolo 25 del testo unico del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed ogni altra norma incompatibile con i principi di collegialità e di gestione democratica della scuola, sono abrogati».

7.217. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: A tale scopo, *aggiungere le seguenti:* esercita le funzioni e le prerogative di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16 come sostituito dall'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 17, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7.202. Causin.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e di coordinamento *aggiungere le seguenti:* , nel confronto attivo con il Collegio docenti, il Consiglio d'istituto e i rappresentanti dei genitori.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: tenendo conto dei punteggi attribuiti ai docenti sulla base dei titoli posseduti;

al comma 4 dopo le parole: tipologie di posto, *aggiungere le seguenti:* A ciascun docente è assegnato un punteggio sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. *E dopo le parole:* di cui al presente comma. *aggiungere le seguenti parole:* Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni

dall'emanazione della presente legge, definisce la struttura degli albi territoriali, le disposizioni relative all'iscrizione e alla permanenza negli stessi e i criteri di attribuzione del punteggio da assegnare ai docenti nell'albo territoriale;

al comma 6, dopo le parole: dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. *aggiungere le seguenti:* il comma 2, dell'articolo 9, del DPR n. 81 del 2009 è sostituito dal seguente: «2. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo quanto disposto dall'articolo 5, commi 2 e 3, da un numero di bambini non inferiore a 15 e non superiore a 20.».

7.1002. Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: servizio sino alla fine del periodo.

7.177. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

7.157. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, dopo la parola: nonché, *aggiungere le seguenti:* , in pieno accordo con il collegio docenti che esprime parere vincolante,.

7.40. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

7.38. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché delle scelte didattiche fino alla fine del periodo.

7.180. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché delle scelte didattiche, formative.

7.108. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Venticelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle scelte didattiche, formative.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: del merito dei docenti.

7.124. Giovanna Sanna, Albanella, Casellato, Iacono, Amoddio.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: nonché delle scelte didattiche.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: del merito dei docenti.

7.39. Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 1, dopo le parole: delle scelte didattiche e formative *inserire le seguenti:* nel rispetto delle scelte di competenza degli organi collegiali come specificato al successivo articolo 21, lettera f).

7.33. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 1, dopo le parole: merito dei docenti *aggiungere le seguenti:* sulla base dei criteri indicati dal successivo articolo 11.

7.193. Antimo Cesaro, Molea, Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: che deve essere sottoposto al voto del collegio dei docenti.

7.163. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nello svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, con particolare riferimento a quelli di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento nonché a quelli di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, il dirigente scolastico di avvale anche della collaborazione di un organismo di gestione dell'istituzione scolastica.

1-ter. Con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione, le funzioni e la durata in carica dell'organismo di gestione di cui al precedente comma 1-bis.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 1-bis, quantificato il 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si

provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

7.1017. Labriola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'organico dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, determinato sulla base del Piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dell'articolo 6 comma 4, viene coperto nella misura del 50% dai docenti perdenti posto della stessa istituzione scolastica, ove presenti, sulla base di una graduatoria d'istituto unica.

7.97. Burtone.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

***7.175.** Rampelli.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

***7.189.** Vezzali.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

7.1020. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Sopprimere i commi 2, 3 e 5.

Conseguentemente:

a) all'articolo 11 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per la valorizzazione delle competenze del personale docente con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzata la spesa di 166 milioni di euro annui per i fondi MOF da destinare all'implementazione delle funzioni strumentali, dei collaboratori e delle altre figure di supporto al dirigente scolastico. L'articolo 1, comma 329 della legge n. 190 del 2014 è abrogato.;

b) alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: del merito.

7.1023. Vacca, Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

2. La dimensione prevalente dell'attività del Dirigente scolastico, come delineata dall'art 25 del decreto legislativo 165/2001 consiste nella gestione e nella amministrazione, mentre la funzione dirigenziale nel campo dei processi di insegnamento e apprendimento è esercitata anche per delega, attraverso i collaboratori e le altre funzioni intermedie della docenza e di concerto con gli organi collegiali della scuola. I dirigenti delle istituzioni scolastiche si collocano nell'ambito della dirigenza statale in quanto gli istituti scolastici sono amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, come precisato nell'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.176. Rampelli.

Sopprimere il comma 2.

7.181. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 le procedure di assunzione sono disciplinate dall'art. 8.

Conseguentemente:

#sopprimere i commi 4 e 5;

#dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Albi regionali dei docenti abilitati).

1. Sono costituiti gli albi regionali dei docenti abilitati, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione e classi di concorso, a cui hanno diritto ad iscriversi coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.

2. In fase di prima attuazione, ai fini del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 8, sono iscritti negli albi regionali distinti per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione, i docenti di cui all'art. 8, comma 2.

3. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 1, incluse la domanda di iscrizione all'albo e l'espressione delle regioni di preferenza avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema

informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

#sostituire le parole: albi territoriali ovunque ricorrano *con le seguenti:* albo regionale di cui all'articolo 7-bis.

7.23. Gelmini, Centemero.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. «L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, per poi procedere alle assunzioni in ruolo secondo le modalità previste da norme di legge e di regolamento.»

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.

7.41. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico attribuisce gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 del presente articolo, rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte del MIUR, sentiti gli Uffici scolastici regionali e provinciali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

7.158. Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 2 con il seguente: L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo. I docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4, nonché il personale docente di molo già in servizio, indicano la preferenza di dieci istituzioni scolastiche all'interno della propria regione di appartenenza. Sulla base delle preferenze espresse, il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza. La proposta è ratificata a maggioranza dal Collegio docenti.

7.42. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il dirigente scolastico attribuisce gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte del MIUR.

7.182. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Dirigente scolastico assegna i docenti alle cattedre ed ai posti dell'organico funzionale sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2, dei criteri generali deliberati dal Consiglio di istituto e delle proposte deliberate dal Collegio dei docenti.

7.218. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Sulla base dei criteri stabiliti dal decreto in merito alla valutazione dei titoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 13.

7.164. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: il dirigente scolastico *con le seguenti:* l'ufficio scolastico regionale *e dopo le parole:* di cui al comma 4 *inserire le seguenti:* nell'ordine di punteggio conseguito nelle graduatorie in cui erano precedentemente iscritti.

7.48. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, sostituire le parole: il dirigente scolastico *con le seguenti:* l'ufficio scolastico regionale *e dopo le parole:* docenti iscritti *inserire le seguenti:* secondo l'ordine di punteggio acquisito nelle graduatorie di provenienza.

7.49. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo le parole: il dirigente scolastico *inserire le seguenti:* sentito il comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che istruisce la procedura di reclutamento.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprime le parole da: nonché al personale docente *fino alla fine del periodo.*

7.151. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico *inserire le seguenti:* di concerto con gli organi collegiali propongono.

7.156. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: Il Dirigente scolastico *inserire le seguenti:* Sentito il Collegio dei docenti.

7.6. Polverini.

Al comma 2, dopo la parola: propone *inserire le seguenti:* , di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio d'istituto.

7.1018. Labriola

Al comma 2, sostituire la parola: propone *con le seguenti:* e gli organi collegiali propongono.

7.155. Simonetti, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché *fino alla fine del periodo.*

***7.214.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché *fino alla fine del periodo.*

***7.50.** Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brugnerotto.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché *fino alla fine del periodo.*

***7.1019.** Labriola.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica *con le seguenti:* con riguardo alle scelte ad al punteggio di ciascun docente nell'albo territoriale in cui è inserito.

7.215. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica *con le seguenti:* con riguardo al punteggio di ciascuno nella graduatoria ad esaurimento in cui è collocato.

7.86. Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica *con le seguenti:* con riguardo al punteggio di ciascuno nell'albo in cui è collocato.

***7.103.** Amoddio, Giovanna Sanna, Albanella, Casellato, Iacono.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica *con le seguenti:* con riguardo al punteggio di ciascuno nell'albo in cui è collocato.

***7.191.** Antimo Cesaro, Molea.

Al comma 2, sostituire le parole: nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica *con le seguenti:* con riguardo al punteggio di ciascuno nell'albo in cui è collocato.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 711 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *sostituire le parole:* esclusi i pellet *con le seguenti:* esclusi i pellet dal 1° gennaio 2016.

7.87. Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire le parole: altra istituzione scolastica *con le seguenti:* e ai docenti provvisti di abilitazione nella classe di concorso in cui gli albi territoriali risultino sprovvisti di personale docente provvisto delle necessarie competenze didattico-disciplinari.

7.46. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, sostituire le parole: altra istituzione scolastica *con le seguenti:* e, in subordine, qualora non vi sia disponibilità di personale docente provvisto delle necessarie competenze didattico-disciplinari, al personale docente provvisto di abilitazione.

7.47. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 2, dopo le parole: propone gli incarichi *aggiungere le seguenti:* al personale ATA dei differenti profili professionali e.

Conseguentemente:

#al comma 3, dopo le parole: dirigenti scolastici degli incarichi *aggiungere le seguenti:* al personale ATA dei differenti profili professionali e;

#al comma 4, primo periodo, dopo le parole: del personale docente *aggiungere le seguenti:* nonché del personale ATA dei differenti profili professionali;

#al medesimo comma 4, terzo periodo, dopo le parole: Al personale docente *inserire le seguenti:* nonché al personale ATA dei differenti profili professionali.

7.203. Causin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di proposte concorrenti il docente esercita il diritto di scelta. Inoltre i docenti possono presentare liberamente la propria candidatura presso le istituzioni scolastiche che insistono nell'ambito territoriale dell'albo di appartenenza.

7.34. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 2, dopo le parole: altra istituzione scolastica *aggiungere le seguenti:* che abbia avanzato domanda di mobilità territoriale e professionale.

7.5. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti :

2-bis. Nel caso di mancata realizzazione di quanto previsto al comma 2, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base del punteggio in possesso degli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4 attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.

2-ter. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per l'attribuzione e per il calcolo del punteggio da assegnare agli aspiranti collocati negli albi di cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal presente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenza spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.

7.4. Centemero, Palmieri.

Sopprimere il comma 3.

***7.90.** Brugnerotto.

Sopprimere il comma 3.

***7.99.** Amoddio.

Sopprimere il comma 3.

***7.183.** Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 3.

***7.216.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'attribuzione, da parte dell'istituto scolastico, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto di una graduatoria di merito che adopera gli stessi criteri e punteggi applicati alle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

7.51. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 all'alinea sostituire le parole: L'attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene *con le seguenti:* Gli incarichi ai docenti sono attribuiti da una commissione composta dal dirigente scolastico e due docenti individuati dal collegio dei docenti.

7.209. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: ai docenti *aggiungere le seguenti:* assunti con contratto a tempo indeterminato.

7.1022. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3 all'alinea dopo la parola: avviene *aggiungere le seguenti:* ,salvaguardando la continuità didattica,.

7.52. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

7.89. Brugnerotto.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: articolo 6, aggiungere le seguenti: e vincolata al parere del collegio docenti.

7.55. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: articolo 6, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio del ricongiungimento familiare e del criterio della vicinanza al luogo di residenza.

7.53. Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: articolo 6, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio della continuità della didattica, con particolare riguardo agli alunni con disabilità.

7.54. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: criteri adottati dal dirigente per selezionare con le seguenti: requisiti dei docenti assunti rispondenti ai criteri stabiliti dal decreto in merito alla valutazione dei titoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 13.

7.165. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: adotta inserire le seguenti: su base triennale.

7.190. Antimo Cesaro, Molea, Mazziotti Di Celso.

Al comma 3, lettera c) premettere le seguenti parole: trasparenza e.

***7.56.** Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

#al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di

16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; *d*) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

#all'articolo 8,

##al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 *con le seguenti:* Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

##al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

###b-bis) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale-valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;

##al comma 3 sostituire le parole: I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 con le seguenti: I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2;

##sostituire il comma 4 con il seguente:

###4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:

e) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

f) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale,

incrementati di quelli di cui alla lettera *a*) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

g) gli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente comma.

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 si procede all'assunzione, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, degli eventuali docenti residui iscritti nella graduatoria di cui alla lettera *b*), nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, e degli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera *c*) del comma 2, nel limite del restante 50 per cento dei posti, incrementati di quelli vacanti per mancanza di iscritti di cui alla lettera *b*);

##al comma 5 sopprimere le parole: In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione;

##sopprimere il comma 6;

##al comma 10, premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1° giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera *a*) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera *a*) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera *b*) del comma 2, previa scelta della provincia di inserimento. Sostituire le parole: A decorrere dal 1° settembre con le seguenti: A decorrere dal 1° settembre 2018, solo se esaurite, e sostituire le parole: lettere *a*) e *b*) con le seguenti: lettere *b*) e *c*);

##al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;

##sostituire il comma 12 con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile 2017, si dispone l'indizione di un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti di ogni ordine e grado relativi al triennio 2018/2021, con assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Solo in caso di mancato assorbimento delle graduatorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, o anche di una sola delle due, si procede alle assunzioni in ruolo tramite un doppio canale di

reclutamento da concorso e graduatorie, in modo paritario, fino ad assorbimento e abolizione definitiva delle stesse. In tal caso, si dispone la confluenza degli iscritti nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, in un'unica graduatoria provinciale di natura transitoria;

#all'art. 12, sopprimere il comma 1.

7.196. Pizzolante.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

7.1000. Pizzolante.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

***7.8.** Catanoso, Centemero.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

***7.59.** Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

***7.206.** Piso.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

***7.195.** Molea, Mazziotti, Cesaro.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

***7.166.** Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

7.1010. Catalano.

Al comma 3 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) utilizzo del personale docente di ruolo sulla base dei titoli di abilitazione e specializzazione posseduti.

7.7. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) utilizzo del personale docente di ruolo unicamente nella classe di concorso per cui possiede specifica abilitazione.

7.61. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopo le parole: utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possieda titolo di studio valido all'insegnamento le seguenti: e purché vi sia il consenso all'utilizzo dell'interessato.

7.144. Bossa.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: diverse da quelle.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: purché possieda un titolo di studio valido all'insegnamento.

7.84. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possieda un titolo di studio valido all'insegnamento con le seguenti: per le quali posseggano abilitazione relativa al grado di istruzione, disciplina e tipologia di posto.

7.91. Marzana.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possieda un titolo di studio valido all'insegnamento con le seguenti: per le quali posseggono specifica abilitazione.

7.58. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: purché posseda un titolo di studio valido all'insegnamento *con le seguenti:* Purché posseda titoli di studio, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

7.129. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 3, lettera d) sostituire la parola: un *con la seguente:* il.

7.1006. Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 3, lettera d), inserire in fine le seguenti parole: l'attribuzione degli incarichi di sostegno avviene unicamente in presenza della specifica abilitazione.

7.62. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, alla lettera e), dopo le parole: dei posti *inserire le seguenti:* e in caso di segnalazione da parte del collegio docenti circa la scarsa trasparenza dei dirigenti nell'attribuzione degli incarichi.

7.64. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, alla lettera e), dopo le parole: dei posti *inserire le seguenti:* e in caso di violazione del principio di trasparenza nell'attribuzione degli incarichi.

7.63. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

f) assenza di conflitti di interesse, avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi e o di parentela del dirigente scolastico con i docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4.

7.65. Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) espresso divieto di attribuzione di incarichi di docenza al coniuge o a persona stabilmente convivente, a parente o affine entro al quarto grado, nonché a parente fino al quarto grado della persona stabilmente convivente;

7.1011. Catalano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della presente legge, l'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«ARTICOLO 11.

(Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni Istituzione scolastica ed educativa è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
 - a) due docenti dell'Istituzione scolastica;
 - b) due rappresentanti dei genitori per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori per il secondo ciclo di istruzione.
3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base dei seguenti principi: qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica; dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica; delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e della formazione del personale. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sull'attribuzione degli incarichi ai docenti inserite negli albi territoriali e sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
4. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del *tutor* di cui al comma 3 dell'articolo 9.

5. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: il dirigente scolastico *inserire le seguenti:* sentito il comitato di valutazione.

Sopprimere, infine, le parole da: nonché al personale docente *fino alla fine del periodo.*

7.1008. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I ruoli del personale docente sono regionali. Gli uffici scolastici regionali determinano i posti comuni e di sostegno da attribuire alle singole istituzioni scolastiche. Per il potenziamento dell'offerta formativa gli uffici scolastici regionali determinano graduatorie regionali, articolate aree territoriali e suddivise in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto rispettando i punteggi ereditati dalle GAE. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza delle aree territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica.».

7.73. Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: I ruoli del personale docente sono *sopprimere la seguente:* regionali.

Conseguentemente, dopo la parola: posto *inserire il seguente periodo:* In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo l'ordine di punteggio determinato in base alle regole previste dai contratti collettivi vigenti *nonché dopo le parole:* popolazione scolastica *aggiungere le seguenti:* in misura non superiore a quella degli attuali distretti scolastici.

7.100. Amoddio.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: docente *inserire le seguenti:* ed educativo.

7.69. Brescia, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: regionali.

7.67. Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: in albi territoriali *inserire la seguente:* provinciali.

7.68. Chimienti, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: tipologie di posto *inserire le seguenti:* che rispettino l'ordine di punteggio della graduatoria di provenienza.

7.70. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: regionali *con la seguente:* provinciali.

7.194. Antimo Cesaro, Molea.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: albi territoriali *inserire le seguenti:* in rigoroso e vincolante ordine di punteggio conseguito nella graduatoria di provenienza.

7.72. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: tipologie di posto *inserire le seguenti:* In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo ordine di punteggio conseguito nella graduatoria di provenienza.

7.71. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo ordine di punteggio con riferimento alla collocazione nelle graduatorie di provenienza.;

Conseguentemente:

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: in nessun caso tale ampiezza potrà essere maggiore di quella già adottata come criterio per la delimitazione dei distretti scolastici.;

al terzo periodo, sopprimere le parole da: salvo che in caso di *fino alla fine del periodo.*

7.219. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo ordine di punteggio con riferimento alla collocazione nelle graduatorie di provenienza.

7.133. Terrosi.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: La legge stabilisce gli ambiti territoriali su cui incardinare l'organico dell'autonomia, assumendo come elemento di riferimento l'organico di reti di scuole per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto su base distrettuale, con una revisione degli ambiti territoriali tradizionali.

7.159. Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: popolazione scolastica *inserire il seguente periodo:* In nessun caso tale ampiezza potrà essere maggiore di quella già adottata come criterio per la delimitazione dei distretti scolastici.

7.132. Terrosi.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da: salvo che in caso di *fino alla fine del periodo.*

***7.131.** Terrosi.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, *fino alla fine del periodo.*

***7.184.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole da salvo che *fino alla fine del comma.*

7.1001. Pagano.

Al comma 4, dopo le parole: salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale *inserire la seguente:* volontaria.

7.96. Burtone.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i medesimi docenti sono iscritti negli albi di cui al presente comma.

7.92. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, sopprimere le parole da: , salvo che in caso di mobilità *fino alla fine del comma.*

7.66. Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: i medesimi docenti *sopprimere la parola:* sono.

Conseguentemente, al medesimo comma, inserire le seguenti parole: possono essere in base alle preferenze indicate.

7.101. Amoddio.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per il personale educativo la mobilità verso altre scuole o altri profili, avviene su richiesta dell'interessato, in relazione al possesso del titolo prescritto». Il personale educativo di ruolo nei convitti, in quanto equiparato al personale docente della scuola primaria, partecipa alla mobilità prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a pari merito con i docenti della scuola primaria e partecipa altresì ai bandi per l'ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria ed, in caso di esubero, è destinatario di riconversione professionale previa partecipazione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

7.222. Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per il personale educativo la mobilità verso altre scuole o altri profili, avviene su richiesta dell'interessato, in relazione al possesso del titolo prescritto.

7.220. Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'iscrizione del personale di ruolo che abbia effettuato domanda di mobilità, si applica a partire dall'anno scolastico 2016/17.

7.28. Piccione.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di dare piena e celere attuazione all'organico dell'autonomia, in sede di prima applicazione è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2015/2016, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico di cui all'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2014/2015, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.

4-ter. L'opzione di cui al comma *4-bis* può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in soprannumero, trasferito d'ufficio per l'anno scolastico 2015/2016, può essere assegnato, previa manifestazione di preferenza, per lo stesso anno scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia determinato e delle risorse disponibili della precedente sede di titolarità, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.

4-quater. Il personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa alla mobilità territoriale straordinaria interprovinciale per l'anno scolastico 2015/2016, da effettuarsi dopo le operazioni di cui al comma *4-bis*, in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 15, comma *10-bis*, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Conseguentemente, ogni disposizione contrattuale in contrasto con la presente previsione è disapplicata per le procedure di mobilità territoriale interprovinciale avviate per l'anno scolastico 2015/2016.

4-quinquies. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento delle operazioni straordinarie previste ai commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater*.

7.9. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di dare piena e celere attuazione all'organico dell'autonomia, in sede di prima applicazione è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2015/2016, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico di cui all'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2014/2015, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.

4-ter. L'opzione di cui al comma *4-bis* può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in soprannumero, trasferito d'ufficio per l'anno scolastico 2015/2016, può essere assegnato, previa manifestazione di preferenza, per lo stesso anno scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia determinato e delle risorse disponibili della precedente sede di titolarità, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.

4-quater. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento delle operazioni straordinarie previste ai commi *4-bis* e *4-ter*.

7.11. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il personale docente che ha già prestato servizio in una istituzione scolastica nel triennio in scadenza che riceve ed accetta l'incarico di cui all'articolo 7 comma 2, dal DS preposto della stessa istituzione scolastica viene cancellato dall'albo territoriale e considerato allo stesso modo dei docenti già assunti a T.I. alla data di entrata in vigore della presente legge, come specificato nel primo capoverso di questo comma.

7.95. Burtone.

Sopprimere il comma 5.

***7.29.** Albini, Fossati.

Sopprimere il comma 5.

***7.77.** Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti sono coadiuvati nell'organizzazione dell'istituzione scolastica dal personale docente secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dal contratto collettivo nazionale. Al fine di garantire l'efficienza dell'organizzazione scolastica, l'articolo 1, comma 329, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 11 sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 166 milioni.

7.78. Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti sono coadiuvati nell'organizzazione dell'istituzione scolastica dal personale docente secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dal contratto collettivo nazionale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stanziati 200 milioni di euro annui per i fondi MOF da destinare all'implementazione delle figure di supporto all'attività del dirigente scolastico.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

7.80. Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti scolastici individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo, tenuto conto del curriculum professionale, che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica con funzioni di staff. Quota parte della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 6 è destinata ai docenti con funzione di staff Tale quota parte è distribuita tra le regioni, le città metropolitane, le provincie e le istituzioni scolastiche, in proporzione al numero degli alunni.

Conseguentemente, dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. I dirigenti scolastici individuano inoltre un docente *mentor*, tenuto conto del curriculum professionale e sentito il collegio docenti, tra coloro che abbiano maturato un congruo numero di anni di servizio a tempo

indeterminato. Il docente mentor svolge funzioni di supporto didattico e di coordinamento delle attività di formazione e di valutazione dei docenti, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza e può svolgere altresì funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e prova. Il dirigente scolastico con l'atto di nomina ne determina i compiti e le modalità di esonero dal servizio di docenza.

7.13. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse disponibili, individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica, determinandone analiticamente con l'atto di nomina le funzioni, i compiti e le modalità di esonero dal servizio di docenza, ove il predetto esonero sia ritenuto necessario al fine della più efficace ed efficiente gestione dell'istituzione scolastica.

7.12. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti scolastici individuano fra i docenti di ruolo, ed entro il limite massimo del dieci per cento del loro numero, collaboratori che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.

7.14. Centemero, Palmieri, Lainati.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti sono coadiuvati nell'organizzazione dell'istituzione scolastica dal personale docente secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dal contratto collettivo nazionale.

7.79. Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. I dirigenti scolastici possono individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano nel supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. I docenti individuati costituiscono lo staff del dirigente scolastico.

7.1007. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il collegio docenti elegge tre docenti che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.

7.81. Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con cadenza triennale il collegio docenti individua, proporzionalmente al numero di alunni della scuola, da tre a sette docenti tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.

7.75. Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con cadenza triennale il collegio docenti individua fino a tre docenti, tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni. I docenti così designati sono esonerati per metà del loro monte ore dal servizio di insegnamento con un'indennità da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.

7.76. Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con cadenza triennale il collegio docenti individua fino a tre docenti, tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.

7.74. Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I dirigenti scolastici possono individuare fino a due docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti individua un docente per ogni specifico grado di istruzione con il compito di coordinare e ottimizzare le attività previste dal piano dell'offerta formativa a livello didattico e di organizzazione della didattica.

7.185. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. I dirigenti scolastici possono individuare fino a due docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti individua un docente per ogni specifico grado di istruzione con il compito di coordinare e ottimizzare le attività previste dal piano dell'offerta formativa a livello didattico e di organizzazione della didattica.

7.160. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5 dopo le parole: i dirigenti scolastici aggiungere le seguenti: nei limiti delle risorse disponibili in modo funzionale al grado di complessità dell'istituzione scolastica.

Conseguentemente:

dopo la parola: individuano sopprimere le parole: fino a tre;

dopo le parole: dell'istituzione scolastica inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

7.35. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 5, sostituire le parole: fino a tre con le seguenti: fino a quattro.

7.201. Causin.

Al comma 5, dopo le parole: fino a tre docenti tra quelli di ruolo, aggiungere le seguenti: con l'esclusione del coniuge o persona stabilmente convivente, parente o affine entro al quarto grado, nonché di parente fino al quarto grado della persona stabilmente convivente;.

7.1012. Catalano.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali conferire esoneri e semiesoneri dall'insegnamento; i relativi posti di insegnamento sono coperti all'interno dei posti aggiuntivi ricompresi nell'organico dell'autonomia.

7.174. Rampelli.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per i quali può disporre l'esonero parziale o totale dall'insegnamento, utilizzando le risorse dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa.

7.211. Santerini, Lo Monte.

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: I docenti così designati sono collocati in organico funzionale esonerati per metà dal servizio di insegnamento.

7.130. Terrosi.

Al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: Ad uno è concesso l'esonero dall'insegnamento.

7.1014. Miotto.

Al comma 5 inserire, in fine, il seguente periodo: Si potrà derogare, con l'aggiunta di una ulteriore unità docente, qualora l'istituto ha sedi in due o più comuni o plessi distanti tra loro non meno di 15 km.

7.94. Burtone.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il dirigente scolastico presenta la proposta del Piano Triennale dell'Offerta Formativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione a maggioranza dei componenti, il quale viene successivamente inviato all'Ufficio Scolastico Regionale che valuta la proposta e la invia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7.15. Altieri, Marti, Distaso, Ciraci.

Sopprimere il comma 6.

7.17. Altieri, Marti, Distaso, Ciraci.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato, delle risorse disponibili e tenendo presente le disponibilità logistiche, è tenuto a diminuire il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto

dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, adeguandosi ai seguenti parametri:

a) le classi di scuola primaria sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10;

b) le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o, eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30;

c) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti. Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti vicini dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30;

d) le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 16 alunni.

7.13. Cimbro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici e allo scopo di consentire la piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 sono adottati interventi e misure volte a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2018/2019. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere i nuovi criteri, come indicati nel precedente periodo, per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.

7.204. Piso.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato, delle risorse disponibili e tenendo presente le disponibilità logistiche, è tenuto a diminuire il numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e alla legge 10 febbraio 2000, n. 30 in materia.

7.30. Cimbro.

Al comma 6, dopo le parole: I Dirigenti scolastici inserire le seguenti: sentito il collegio dei docenti.

7.93. Burtone.

Al comma 6 dopo la parola: disponibili inserire le seguenti: previo il raccordo con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari.

***7.16.** Squeri, Russo, Altieri.

Al comma 6, dopo la parola: disponibili inserire le seguenti: previo il raccordo con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari.

***7.224.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 6 dopo le parole: n. 81 aggiungere le seguenti: nel rispetto delle normative antincendio.

7.210. Santerini, Lo Monte.

All'articolo 7, al comma 6, dopo le parole: n. 81 inserire le seguenti: fino a raggiungere un massimo di 22 alunni per classe entro l'anno scolastico 2017-2018.

7.82. Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Inca.

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono

costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; *c)* le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; *d)* le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

7.1021. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riduzione non può e non deve comportare un aumento degli alunni e degli studenti in altre classi.

7.186. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possono essere presenti più di un alunno certificato con disabilità grave o più di due alunni certificati con disabilità non grave.

7.1009. Catalano.

Sopprimere il comma 7.

***7.102.** Amoddio.

Sopprimere il comma 7.

***7.167.** Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 7.

***7.205.** Piso.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente all'automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

7.152. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti, l'articolo 9 comma 2-*bis* del decreto-legge 31 maggio n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14, 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla autonoma riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale del lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 al lordo degli oneri a carico dello Stato.

7.134. Terrosi, Iacono.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti

scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/15 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

7.187. Cristian Iannuzzi.

Al comma 7, sostituire le parole: In relazione alle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici, *con le parole:* In riconoscimento dei maggiori carichi di lavoro attribuiti ai singoli dirigenti scolastici a partire dal 2012 per effetto dell'accorpamento di più sedi dirigenziali in istituti di maggiori dimensioni.

7.18. Centemero, Palmieri, Lainati

Al comma 7, sostituire le parole: In relazione alle nuove competenze attribuite al dirigenti scolastici, *con le seguenti:* In relazione alle competenze attribuite alle istituzioni scolastiche ed all'impegno del dirigente scolastico per garantire la piena realizzazione del governo democratico delle istituzioni scolastiche,.

7.221. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parola: nuove.

7.173. Rampelli.

Al comma 7, dopo le parole dirigenti scolastici aggiungere le seguenti che va di pari passo con un'intensificazione del lavoro del direttore dei servizi generali e amministrativi.

Conseguentemente, nel medesimo comma:

sostituire le parole 12 milioni con le seguenti: 8 milioni;

sostituire le parole 35 milioni con le seguenti: 24 milioni;

aggiungere infine le seguenti parole: in ragione della maggiore intensificazione del lavoro del direttore dei servizi generali e amministrativi per le relative retribuzioni la dotazione del predetto Fondo unico è aumentata rispettivamente di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11 milioni per l'anno 2016, a lordo degli oneri a carico dello Stato.

7.3 Ciraci, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 60 milioni nell'anno 2016, da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum*.

Corrispondentemente, all'articolo 24, comma 2, le parole: 97.713.000 *sono sostituite dalle seguenti:* 37.713.000.

7.1013. Carocci, Rocchi, Mazzoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, a conclusione delle operazioni di mobilità i posti destinati alla mobilità interregionale, nella misura del 30 per cento, non coperti per difetto di aspiranti saranno annualmente conferiti mediante assunzioni a tempo indeterminato ai candidati idonei inclusi nelle graduatorie regionali dei concorsi banditi con DDG 13.7.2011 fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. I candidati di cui sopra confluiscono, a domanda, in una graduatoria nazionale compilata sulla base dei punteggi ottenuti nelle graduatorie regionali di provenienza. Il Miur con proprio decreto predispone le necessarie misure applicative.

7.139. Sgambato, Bonavitacola, Tartaglione, Cartoni, Valeria Valente, Manfredi, Palma, Rostan, Iannuzzi, Paris, Impegno.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Nelle more della complessiva revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina prevista dagli articoli 438 e 439 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché della necessità di rendere rilevante la specifica valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali contenuti nei singoli contratti di ogni dirigente scolastico, i quali non dovranno fare riferimento unicamente alla complessità dell'istituzione scolastica presso la quale l'incarico dirigenziale è svolto, ma dovranno contenere indicatori complessivi legati alle nuove competenze e responsabilità assegnate dalla presente legge al dirigente scolastico. A far data dall'anno scolastico 2015/2016 i contratti dei dirigenti scolastici in servizio sono adeguati, da parte dei direttori generali degli uffici scolastici regionali di riferimento, alla disciplina prevista dal presente comma.

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Sulla base di quanto previsto dal comma 8, con decreto avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità, i termini ed i criteri per l'effettuazione della valutazione periodica dei dirigenti scolastici.

7.20. Centemero, Palmieri.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto ad emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici garantendo in caso di non idoneità alla funzione il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e garantendo nei processi di valutazione strumenti di valutazione esterna e il coinvolgimento delle componenti della scuola (docenti, ATA, genitori, studenti).

7.188. Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«Con un successivo Decreto Ministeriale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, in base al Sistema Nazionale di Valutazione, del dirigente scolastico che tengano conto di una maggiore trasparenza ed omogeneità nel corso della valutazione».

7.192. Antimo Cesaro.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto ad emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti.

7.161. Simonetti, Borghesi.

Al comma 8, sopprimere le parole da: nonché dei criteri sino alla fine del periodo.

7.172. Rampelli.

All'articolo 7, comma 8, sopprimere le parole da dei criteri utilizzati fino a dei docenti.

Conseguentemente:

*sopprimere il comma 6 dell'articolo 8;
all'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 7,
comma 3, lettera b);*

*sopprimere il punto 2 della lettera b) e sopprimere al punto 3 della lettera
d) le parole da: dei criteri fino alla parola: nonché.*

7.223. Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 8 dopo le parole: per migliorarli aggiungere le seguenti: nonché
dell'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa.*

***7.21.** Centemero, Palmieri.

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dell'attuazione
del piano triennale dell'offerta formativa.*

***7.200.** Vignali, Binetti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto sulla base dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale, con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato.

Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della Riforma di cui alla presente Legge ed in relazione alla indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione di cui al DPR n. 80 del 2013, viene disposto un reclutamento temporaneo di dirigenti tecnici, conferiti a personale della scuola in possesso dei requisiti richiesti per accedere alle procedure concorsuali ordinarie, nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente Legge.

*Conseguentemente all'articolo 24 comma 2, le parole: 97.713.000 sono
sostituite dalle seguenti: 90.713.000.*

Conseguentemente la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 è soppressa.

7.1015. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 8, sostituire le parole: dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti *con le seguenti:* del giudizio espresso dal collegio dei docenti al termine del triennio in cui si svolge l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa.

7.1004. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di potenziare il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici e delle scuole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

La spesa di cui al precedente comma è destinata prioritariamente:

- a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
- b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
- c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, sostituire le cifre 11.683.000, 97.713.000, 134.663.000, 81.963.000, 47.863.000, 30.000.000, 33.923.000 *con le seguenti:* 3.683.000, 89.713.000, 126.663.000, 73.963.000, 31.863.000, 22.000.000, 25.923.000.

7.116. Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede, con procedura semplificata da espletarsi entro la fine del 2015, al bando per la copertura di dirigenti tecnici per una quota non inferiore a 300 unità.

7.212. Santerini, Lo Monte.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, in occasione del rinnovo dei Consigli di istituto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si provvede ad effettuare una consultazione tra docenti, genitori e personale ATA, volta alla valutazione complessiva dell'operato dei Dirigenti

scolastici. Detta valutazione viene trasmessa al MIUR e va ad integrare le altre valutazioni dei medesimi.

7.162. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, a conclusione delle operazioni di mobilità i posti destinati alla mobilità interregionale, nella misura del 30 per cento, non coperti per difetto di aspiranti saranno annualmente conferiti mediante assunzioni a tempo indeterminato ai candidati idonei inclusi nelle graduatorie regionali dei concorsi banditi con DDG 13 luglio 2011 fino all'esaurimento delle graduatorie medesime. I candidati di cui sopra confluiscono, a domanda, in una graduatoria nazionale compilata sulla base dei punteggi ottenuti nelle graduatorie regionali di provenienza. Il MIUR con proprio decreto predispone le necessarie misure applicative.

7.143. Bossa.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il dirigente scolastico valutato negativamente, sulla base di parametri tra cui la crescita del tasso di dispersione scolastico, può perdere, anche interamente, la parte di retribuzione variabile.

7.83. Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il consiglio d'istituto, occupandosi della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione statali italiani valuta l'operato del dirigente scolastico e ne invia l'esito al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

7.19. Alteri, Marti, Distaso, Ciraci.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni inerenti le modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici).

1. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e

successive modificazioni, le parole: Entro il 31 marzo 2015 sono sostituite dalle seguenti: Entro il 30 settembre 2015.

2. Al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nello svolgimento della funzione dirigenziale e consentire altresì il definitivo superamento del precariato della dirigenza scolastica, sono ammessi direttamente al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, senza lo svolgimento del previsto concorso di ammissione:

a) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati in servizio, per almeno un biennio, con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito di procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - quarta serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione, dalla quale abbiano avuto esito negativo.

b) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

c) tutti quei soggetti, che non abbiano svolto le funzioni di dirigente scolastico, già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - quarta serie speciale - n. 56 del 15 luglio 2011, successivamente annullate in sede giurisdizionale e che non siano risultati più tali in seguito alla conseguente rinnovazione concorsuale.

3. Sono altresì ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di ammissione al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128:

a) tutti i soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto

direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.

7.01. Palmieri, Bergamini, Lainati, Romano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

1. Con proprio decreto, da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
2. Gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui al comma 3.
3. A ciascuno degli albi territoriali di cui all'art. 7, comma 4 ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza corrisponde:
 - a) una graduatoria territoriale di prima fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;
 - b) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria territoriale di II fascia riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio;
 - c) una graduatoria territoriale riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione.
4. Ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una graduatoria territoriale per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, in mancanza del titolo di abilitazione, del titolo di studio.
5. Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie territoriali di I fascia cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso, presso istituzioni scolastiche non ricomprese nel territorio della graduatoria

- di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b).
6. Gli aspiranti inseriti nella graduatoria territoriale per il sostegno hanno diritto alla precedenza assoluta nell'attribuzione dei relativi incarichi.
 7. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui al punto 1.
 8. In prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con validità per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Successivamente, si procede alla loro istituzione con cadenza triennale, in raccordo con i piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2.
 9. Nelle more degli aggiornamenti di cui al comma 8, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettera a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia.
 10. I *curriculum* degli aspiranti di cui al comma 1 sono inseriti nel Portale di cui all'articolo 14.
 11. La sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui al comma 3, lettera a) e c) una volta acquisiti i relativi titoli.

Conseguentemente, all'articolo 8, sopprimere il comma 11.

7.02. Centemero, Palmieri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico di cui al comma seguente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per consentire la tempestiva definizione di detti contenziosi, anche mediante l'adozione di soluzioni in autotutela, volte a validare le posizioni controverse e le posizioni di coloro che, nelle more della pubblicazione di graduatorie definitive di concorsi rinnovati, abbiano svolto funzioni dirigenziali, attraverso percorsi formativi con valutazione finale dei soggetti interessati.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente riguardano:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

3. Le graduatorie ad esaurimento regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128 nelle regioni in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a Dirigente Scolastico indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate ed

impiegate, i soggetti che hanno partecipato a tutte le fasi del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 e che, al 28 febbraio 2014, prestano servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

5. All'attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.

7.0.1000. Rocchi, Parrini, Cenni, Guerini, Malpezzi, Fassina, Mazzoli, Fabbri.